



COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona



ANCONA ENTRATE SRL
Via dell'Artigianato, 4
60127 Ancona

TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - TOSAP

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2012

TOSAP

Sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo (abusivamente), nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (art. 38 del D.Lgs. 507/1993).

Sono, altresì, tassabili le occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono **permanenti e temporanee**:

- 1) **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- 2) **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CHI DEVE PAGARE LA TOSAP

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio (art. 39 del D.Lgs. 507/1993).

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'occupazione, permanente o temporanea, è soggetta a preventiva autorizzazione/concessione rilasciata dal Settore competente, a titolo personale all'interessato che ne fa domanda (non è consentita la cessione ad altri).

La domanda in bollo (€ 14,62) deve essere presentata, **almeno 45 giorni prima della data di inizio occupazione**, a mano o mediante invio per posta ordinaria all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona, il quale provvederà a trasmettere internamente l'istanza all'Ufficio competente dell'Amministrazione.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) le generalità, la residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;

- c) la durata dell'occupazione, la sua ubicazione, la sua dimensione esatta ed eventuali fotografie del sito;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con gli elaborati grafici e le modalità d'uso;
- e) l'impegno a costituire adeguato deposito cauzionale.

Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

E' possibile richiedere il modulo della domanda:

- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Piano terra della Sede Comunale;
- Ancona Entrate S.r.l., in via dell'Artigianato n. 4 – 60127 Ancona, direttamente oppure tramite fax al numero 0712832119

La suddetta autorizzazione/concessione che viene rilasciata deve essere corredata da bollo; pertanto, il richiedente, al momento del ritiro della stessa, **dovrà consegnare una marca da bollo (€ 14,62) da applicare all'autorizzazione/concessione.**

Sono esenti dall'imposta di bollo i seguenti soggetti:

- Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato (così come individuate dall'art. 3 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991);
- Associazioni ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- Partiti Politici (solo in campagna elettorale e raccolta firme per referendum, così come richiamato anche dalla risoluzione n. 89/E del 01/04/2009 dell'Agenzia delle Entrate).

COME SI CALCOLA LA TOSAP

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso, a secondo della sua importanza ai fini dell'applicazione della stessa, in 5 categorie.

La tassa è determinata in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari e le tariffe per le occupazioni sono previste dal capo I e II del Regolamento comunale TOSAP.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

LE TARIFFE

Le tariffe della Tosap permanente e temporanea vengono deliberate ogni anno dal Comune.

Per le **occupazioni permanenti** la tassa è dovuta per anno solare.

Per le **occupazioni temporanee** la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle diverse categorie, in rapporto alla durata dell'occupazione nell'arco della giornata.

E' prevista una riduzione sulla tariffe (art. 15 del Regolamento comunale TOSAP):

1. **del 50 per cento** per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
2. **dell'80 per cento** per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
3. **del 50 per cento** per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

L'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere richiesta nei seguenti casi:

1. Rottura suolo pubblico per allacci con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei servizi pubblici (luce, gas, fogna); sono compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse; innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi.

2. Lavori edili: manutenzione ordinaria o straordinaria; restauro e/o risanamento, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica degli immobili.
3. Occupazione temporanea con:
 - gru mobili, tavoli, sedie, ombrelloni, pedane, vasi, effettuata da pubblici esercizi per consentire la sosta all'esterno da parte dei clienti (DEHORS);
 - con tavoli e strutture varie per raccolta firme;
 - con tenda, camper, strutture varie per manifestazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, umanitarie, ecc.;
 - con cartelli, striscioni, gonfaloni per pubblicità di carattere provvisorio, per annunciare avvenimenti, manifestazioni culturali, sportive, politiche sindacali, ecc.;
 - per mercati, fiere e commercio ambulante.
4. Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello Spettacolo Viaggiante: Luna Park, Circhi, Giostre, Singole Attrazioni, ecc.

OCCUPAZIONE PERMANENTE

L'autorizzazione per l'occupazione permanente del suolo pubblico deve essere richiesta nei seguenti casi:

- Occupazione del suolo a qualunque titolo (es. Aree e stand nei mercati comunali, chioschi ed edicole, griglie e lucernai);
- Passi /accessi carrabili;
- Spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
- Tende;
- Occupazione di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture, impianti, delle aziende erogatrici di pubblici servizi;
- Distributori di carburante;
- Distributori di tabacchi.

PASSI CARRABILI

Per l'attivazione di un "ingresso" veicolare ad area o garage privato, da utilizzare per lo stazionamento di mezzi o per attività lavorativa occorre il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale - Via dell'Industria n. 5 Ancona.

Il richiedente deve presentare domanda su apposito modello. **L'istanza di richiesta può essere:**

- consegnata direttamente alla Polizia Municipale - Via dell'Industria n. 5 Ancona;
- consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune di Ancona Largo XXIV Maggio 1.

Documentazione da presentare:

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- ricevuta del versamento di euro 8,78 da effettuare presso la Tesoreria Comunale o tramite bollettino di conto corrente postale n. 13275607 intestato a "Comune di Ancona- Servizio Tesoreria";
- estratto di mappa catastale o planimetria in scala dove viene evidenziato il passo carraio da autorizzare;
- copia stralcio della planimetria catastale indicante foglio e mappale.

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata secondo le tariffe indicate nel Regolamento comunale TOSAP.

Il soggetto è tenuto a comunicare ad Ancona Entrate srl entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui si tratta, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

Trascorsi 180 giorni il procedimento di affrancazione è da considerarsi definito (art. 6 del Regolamento comunale TOSAP).

DENUNCIA E VERSAMENTO

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico

I soggetti interessati devono presentare **denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione** e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va redatta su modelli predisposti e disponibili presso il competente ufficio e deve essere presentata con allegato l'attestato del versamento effettuato.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa **il versamento annuale** della tassa deve essere effettuato **nel mese di aprile** di ciascun anno di riferimento del tributo.

Ogni contribuente che ha presentato denuncia per la Tosap permanente riceverà a casa il bollettino di conto corrente postale, dove sono riportati gli estremi del titolare della tassa e l'importo complessivo da pagare. Il mancato ricevimento del bollettino postale non esime il soggetto dal pagamento della tassa di occupazione.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00 può essere corrisposta in tre rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Le modalità di pagamento della Tosap permanente sono le seguenti:

- c/c postale n. 16550600 intestato a Comune di Ancona Servizio Tesoreria – Tosap permanente;
- direttamente presso la Tesoreria Comunale (Banca Carige S.p.A., Via Frediani n. 8/D - Ancona).

2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico

Il versamento della Tosap temporanea deve essere effettuato non oltre il termine di scadenza dell'occupazione.

Le modalità di pagamento della Tosap temporanea sono le seguenti:

- c/c postale n. 10982601 intestato a Comune di Ancona Servizio Tesoreria, specificando obbligatoriamente la causale del versamento Tosap Temporanea, l'anno e il periodo di occupazione;
- direttamente presso la Tesoreria Comunale (Banca Carige S.p.A., Via Frediani n. 8/D – Ancona);

ESENZIONE DALLA TASSA

La tassa per le occupazione suolo ed aree pubbliche **non si applica nei seguenti casi** (art. 24 del Regolamento comunale TOSAP):

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) occupazioni di aree cimiteriali;
- g) accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non eccede i 10 mq.

ESCLUSIONE DALLA TASSA

Resta esclusa dall'applicazione della tassa la realizzazione temporanea di addobbi con festoni e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, purché regolarmente autorizzate dall'Amm.ne comunale (Art. 23 del Regolamento comunale TOSAP).

Restano, inoltre, escluse dal campo impositivo le occupazioni di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature di cantiere e materiali vari, effettuate da imprese per la realizzazione di opere commissionate dal Comune.

Inoltre non si applica la TOSAP:

- a) alle occupazioni di spazi non superiori a due metri quadrati realizzate da organizzazioni ed associazioni aventi finalità sociali ed assistenziali di durata non superiore a giorni quattro;
- b) alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate con coorganizzazione tra Comune e soggetti privati, purché autorizzata con apposito atto amministrativo.

Sono escluse altresì da tassazione le occupazioni permanenti di aree pubbliche destinate alla sosta di autovetture adibite a trasporto pubblico o privato.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni permanenti di aree pubbliche costituenti zona di rispetto stradale, ubicate a ridosso di svincoli e incroci stradali, a condizione che l'occupazione medesima non costituisca intralcio o pregiudizio alla circolazione stradale ed al decoro igienico-ambientale dell'area (Delibera del Consiglio comunale n°78 del 24/02/97).

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni da chiunque realizzate, in occasione di manifestazioni varie (feste, sagre, fiere) di quegli impianti sportivi realizzati direttamente dal Comune indicati negli atti di concessione in essere tra Società sportive e Comune stesso, fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa per l'occupazione di altre aree o strutture (campi di calcio, piste di pattinaggio, ecc.) adiacenti all'impianto sportivo, ma estranee ad esso, in quanto non comprese negli atti di concessione sottoscritti dalle Società sportive e dal Comune (Delibera del Consiglio comunale n°78 del 24/02/97).

La tassa non si applica, anche alle annualità pregresse alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (Delibera del Consiglio comunale n°100 del 18/02/98).

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ANCONA ENTRATE SRL PER LA TOSAP TEMPORANEA

Una volta presentata la domanda di occupazione del suolo pubblico, Ancona Entrate srl, quale ufficio competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione invia al soggetto richiedente una comunicazione che rende noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa e il nome del Responsabile del procedimento (art. 30 del Regolamento comunale TOSAP).

Ancona Entrate srl, accertate le condizioni favorevoli, e acquisiti i pareri e/o nullaosta da parte dei servizi comunali competenti, rilascia l'atto di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.

Ogni atto di autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche del provvedimento amministrativo.

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

La revoca della concessione/autorizzazione può essere disposta per le seguenti cause:

1. comprovati motivi di pubblico interesse;
2. mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
3. reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto di concessione;
4. violazione delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
5. mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma solo alla restituzione della tassa pagata in anticipo per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

DINIEGO ALL'OCCUPAZIONE

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale (art. 33 del Regolamento comunale TOSAP).

RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

L'utente può rinunciare motivatamente alla occupazione di suolo pubblico, dandone comunicazione al Comune (art. 34 del Regolamento comunale TOSAP).

E' facoltà del soggetto interessato presentare istanza di rinuncia all'occupazione del suolo pubblico, solamente prima della data di adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte di Ancona Entrate srl.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente può spontaneamente regolarizzare talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo della tassa, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il contribuente può beneficiare del suddetto istituto qualora l'amministrazione comunale non abbia già constatato le suddette violazioni e non abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto obbligato ne abbia avuto formale conoscenza.

Nella tabella sottostante si precisa quali sono i termini entro i quali è possibile ravvedersi con l'indicazione della sanzione applicabile.

Violazione	Termine per la regolarizzazione	Sanzione
Omesso, insufficiente o tardivo versamento	Entro 15 giorni dalla scadenza dovuta	3% del tributo non versato o versato tardivamente, oltre ad una riduzione pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo
	Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta	3% del tributo non versato o versato tardivamente
	Oltre i 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore	3,75% del tributo non versato o versato tardivamente
Omessa presentazione della Denuncia	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta ad 1/10 del minimo

ACCERTAMENTI: SANZIONI ED INTERESSI

Nei casi di omessa presentazione di denuncia e/o di omesso/ parziale/ tardivo versamento della Tosap, l'ufficio procede ad emettere apposito avviso di accertamento.

Per l'**omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione** si applica la sanzione amministrativa nella misura che va dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00.

Ai sensi del comma 13 del D.L. 201/2011 che ha elevato da 1/4 ad 1/3 la misura delle sanzioni applicabili nel caso di definizione agevolata, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia o di variazione viene ridotta ad 1/3 nel caso di adesione formale alle risultanze dell'avviso di accertamento entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale; l'adesione deve essere sottoscritta dal contribuente ed inviata all'ufficio a mezzo posta o consegnata direttamente, ed entro il termine va effettuato il pagamento.

Per la violazione di **omesso versamento** si applica la sanzione nella misura del 30% della tassa dovuta, mentre per il **tardivo versamento**, ai sensi del D.L. 6/07/2011 n. 98 che ha modificato l'art. 13 comma 1 del D.lgs. 18/12/1997 n. 471, la sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel versamento della tassa.

Sugli importi non pagati sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista per i tributi erariali.

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita domanda redatta su carta libera, il rimborso delle somme non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza (art. 1, comma 164 Legge 27.12.2006 n. 296).

DEHORS

Procedimenti di autorizzazione per l'installazione sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, di arredi urbani (elementi che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione)

1. La realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo (tavolini e sedie) senza pedana e/o copertura, o con sola copertura della tipologia di cui all'art. 8.1 del Regolamento comunale (ombrelloni), è soggetta a provvedimento autorizzativo per l'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. (art. 11.1 Regolamento comunale dehors).

2. La realizzazione dei dehors mediante strutture prefabbricate con o senza elementi di copertura è soggetta a provvedimento autorizzativo per l'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche previo nullaosta del Servizio gestione Edilizia privata (art. 11.2 Regolamento comunale dehors).

La domanda in bollo indirizzata allo Sportello Unico del Comune di Ancona, relativa alla realizzazione di dehors sopra indicati deve contenere, in deroga a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Tosap del Comune di Ancona:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita iva del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata (non superiore a 330 giorni) e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione di dehors di cui al **punto 1.** (art. 11.1 del Regolamento comunale dehors), almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione di dehors di cui al **punto 2.** (art. 11.2 del Regolamento comunale dehors).

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal Regolamento comunale dehors (art. 11.3 e 11.4)

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per i dehors viene concessa per un periodo massimo di 330 giorni.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per i dehors di cui al punto 1. è fissato in 30 giorni, mentre quello per i dehors di cui al punto 2. è fissato in 45 giorni.

Documentazione fotografica

Inoltre entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors nel caso di cui alla procedura indicata al punto 1. deve essere consegnata allo Sportello Unico del Comune di Ancona in duplice copia, la documentazione fotografica degli elementi installati.

Nel caso di cui al procedimento indicato al punto 2., la stessa documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a cura dello Sportello Unico del Comune di Ancona al Servizio Edilizia Privata (art. 12 Regolamento comunale dehors).

Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

Nella procedura prevista al punto 1. il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità;
- Servizio Arredo urbano per gli aspetti estetici e funzionali;
- Servizio Verde pubblico nel caso in cui la richiesta interessi aree verdi.

Nei casi in cui si rilevi la necessità di valutazioni di ordine estetico-ambientali sulla soluzione proposta per i dehors (relativamente ai soli casi in cui il regolamento preveda la presentazione di un progetto a firma di un tecnico abilitato), il Servizio Arredo Urbano potrà avvalersi del parere della Commissione Edilizia o di una Commissione di esperti, sulla soluzione proposta.

Nei casi previsti dalla procedura di cui al punto 2. il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato anche al parere favorevole del Servizio Gestione Edilizia Privata oltre a quelli già indicati sopra (art. 13 Regolamento comunale dehors).

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 330 giorni dell'anno solare (art. 14 Regolamento comunale dehors).

Manutenzione dei dehors

I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma va in ogni caso preventivamente segnalata (art. 15 Regolamento comunale dehors).

Revoca dell'autorizzazione

La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La concessione può essere, altresì, revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo (art. 16 Regolamento comunale dehors).

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del Regolamento dehors può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Inoltre nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.

Se la medesima violazione sia reiterata più volte nel corso dell'anno solare, il Comune per le prime due violazioni irroga una sanzione pecuniaria, alla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, sospende l'utilizzazione dei dehors.

In ogni caso qualora l'intervento sia realizzato in modo difforme o gli spazi siano destinati ad uso diverso da quello di dehors, vige l'obbligo di rimessa in pristino dei manufatti (art. 17 Regolamento comunale dehors).

Prescrizioni per l'installazione dei dehors in corso Garibaldi e per l'ambito di tutela indiretta di corso Mazzini

In seguito all'adozione del decreto n. 176 del 13.10.2011 emanato dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, è stato istituito un ambito di tutela indiretta nell'area antistante la fontana del Calamo detta delle Tredici Cannelle e l'ex Convento dei Domenicani di Corso Mazzini.

In attuazione del suddetto decreto, è stata apportata una modifica al Regolamento comunale dehors con delibera consiliare n. 8 del 16/01/2012 che ha introdotto gli articoli 20 e 21 relativi rispettivamente alle prescrizioni per l'installazione dei dehors in Corso Garibaldi e per l'ambito di tutela indiretta di Corso Mazzini.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche;
- Decreto legislativo n. 471 del 18/12/1997 e successive modifiche;
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi pubblici, approvato con Delibera di Consiglio n. 771 del 28/12/1994, modificato ed integrato con successive deliberazioni;
- Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (Dehors) approvato con delibera di C.C. n. 60 in data 12.04.2006 modificato ed integrato con la deliberazione del C.C. n. 8 del 16.01.2012;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 20/03/2006 (tariffe anno 2006);
- Deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 06/03/2007 (tariffe anno 2007);
- Deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 05/02/2008 (tariffe anno 2008);
- Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 17/02/2009 (tariffe anno 2009);
- Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18/02/2010 (tariffe anno 2010);
- Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 12/04/2011 (tariffe anno 2011).

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Ancona Entrate S.r.l.

Ufficio TOSAP – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Sede: Via dell'Artigianato n. 4 – 60127 ANCONA

Numero Verde: 800.551.881

Fax: 071-2832119

e-mail: anconaentrate@anconaentrate.it

PEC: anconaentrate@pec.anconaentrate.it

sito web: www.anconaentrate.it

Sportello Cittadini

Sede: Via dell'Artigianato n. 4 - 60127 Ancona

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	09.00 - 13.00	
Martedì		15.00 - 17.00
Mercoledì	09.00 - 13.00	
Giovedì	Orario continuato 10.00 - 16.00	
Venerdì	09.00 - 13.00	